



Camera di Commercio
Parma



**PROVINCIA
DI PARMA**

**INTERVENTO STRAORDINARIO DIRETTO AD AGEVOLARE
L'ACCESSO AL CREDITO
DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PARMA
Convenzione fra Camera di Commercio di Parma, Provincia di Parma e
Consorzi Fidi provinciali**

L'anno 2010, il giorno 15 del mese di marzo

tra

La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma, con sede in Parma, Via Verdi n.2, C.F. 80008090344 nella persona del Presidente pro-tempore Andrea Zanlari, domiciliato per le proprie funzioni presso la Camera di Commercio di Parma,

La Provincia di Parma, con sede in P.le della Pace,1, C.F. 80015230347 nella persona del Presidente pro-tempore Vincenzo Bernazzoli, domiciliato per le proprie funzioni presso la Provincia di Parma

e

i Consorzi fidi:

- Agrifidi Parma, Cooperativa Agricola di Garanzia
- Cooperfidi Italia soc. coop
- Cooperativa di Garanzia fra Commercianti Società cooperativa per azioni
- Fidindustria Emilia Romagna S.c.a.r.l.
- Unifidi S.c.a.r.l.
- Unionfidi S.c.a.r.l.
- Cofiter

Premesso che

quale prosecuzione dell'intervento di carattere straordinario varato nel 2008 e destinato a sostenere le imprese provinciali nell'attuale congiuntura derivante della crisi economica e finanziaria internazionale tuttora in atto,

- la Camera di Commercio di Parma, con atto di Giunta n. 25 del 10 febbraio 2010 ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia dell'importo di 600 mila euro;

- la Provincia di Parma, con atto di Giunta provinciale n. 69 dell'11 febbraio 2010 ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia dell'importo di 200 mila euro;

che nel seguito verranno definiti nel loro insieme come "Fondo",

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Parma e la Provincia di Parma costituiscono un Fondo dell'importo di 800 mila euro destinato a favorire l'accesso al credito bancario delle imprese della provincia di Parma mediante l'accensione di finanziamenti indirizzati a fronteggiare le esigenze di liquidità aziendale.

La Camera di Commercio e la Provincia di Parma individuano nei Consorzi fidi firmatari della presente Convenzione (di seguito definiti "Confidi") gli organismi idonei per la realizzazione delle finalità della stessa.

I finanziamenti saranno garantiti dai Confidi e controgarantiti dal Fondo.

In nessun caso l'onere che eventualmente deriverà da insolvenze di imprese che accederanno alla presente Convenzione potrà superare l'importo di 600 mila euro a carico della Camera di Commercio e 200 mila euro a carico della Provincia.

Articolo 2 – Definizioni

Nella presente Convenzione l'espressione:

- a) **Finanziamenti**, indica i finanziamenti bancari concessi alle imprese aventi le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione;
- b) **Garanzia diretta**, indica la garanzia prestata dai Confidi a favore degli Istituti di credito concedenti i finanziamenti;
- c) **Controgaranzia**, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi.

Articolo 3 – Requisiti di accesso

Possono usufruire del presente intervento le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma, operanti e attive in qualsiasi settore di attività economica che:

- a) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- b) non abbiano procedure concorsuali o protesti a carico;
- c) siano costituite da almeno 12 mesi al momento di presentazione della domanda

Non possono accedere ai finanziamenti della presente Convenzione, le imprese che nel 2009 hanno beneficiato di un finanziamento controgarantito ai sensi della precedente Convenzione stipulata tra Camera di commercio, Provincia di Parma e Confidi in data 06/02/2009 e che all'atto della presentazione della domanda abbiano rispetto a tale finanziamento una o più rate insolute.

Articolo 4 – Modalità di intervento

I finanziamenti garantiti dai Confidi dovranno essere finalizzati a far fronte ad esigenze di liquidità, con durata massima 60 mesi.

L'impresa, all'atto della domanda, dovrà presentare al Confidi idonea documentazione atta a dimostrare la natura delle esigenze che stanno alla base della richiesta di finanziamento.

L'importo massimo delle operazioni che possono essere assistite dal Fondo è determinato in € 100.000,00 per singolo finanziamento.

L'entità della garanzia diretta prestata dai Confidi sarà pari ad almeno il 50% dell'importo dei finanziamenti concessi alle imprese dagli Istituti di credito. La controgaranzia del Fondo sarà pari al 25% del finanziamento ed opererà fino all'importo di € 50.000,00, vale a dire per una cifra massima di € 12.500,00 per ogni finanziamento concesso.

Il presente intervento è cumulabile con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dai regolamenti indicati all'art. 6, applicabili a seconda del settore interessato. Devono, inoltre, essere rispettati i limiti di cumulo di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (GURI serie generale n. 131 del 9 giugno 2009).

Sono ammesse a beneficiare di tale intervento straordinario le imprese che presenteranno domanda di finanziamento entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

L'intervento opererà, comunque, fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Articolo 5 - Moltiplicatore

I Consorzi fidi applicheranno, nella concessione delle garanzie richieste a valere sul Fondo, un moltiplicatore pari a 5.

Art 6 – Regime di aiuto

L'attuazione del presente intervento è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con riferimento in particolare alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) - GU 20/6/2008 C155/10.

L'intervento è concesso in regime "de minimis" nel rispetto, a seconda del settore interessato, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15

dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28/12/2006, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21/12/2007 o del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 27.7.2007. Ciò comporta, tra l'altro, che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 Euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000 Euro nel caso di imprese del settore trasporti su strada di merci e passeggeri; 30.000 Euro nel caso di imprese nel settore della pesca; 7.500 Euro nel caso di imprese del settore della produzione di prodotti agricoli) purché non si tratti di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 dell'1/10/2004, p. 2. ¹

Articolo 7 – Ripartizione del Fondo

La Camera di Commercio e la Provincia metteranno il Fondo a disposizione dei Consorzi Fidi firmatari secondo le seguenti modalità:

- una quota pari a € 240.000,00 (30% valore del Fondo) sarà disponibile in parti uguali fra i Consorzi fidi firmatari;
- la quota residua pari ad € 560.000,00 (70% valore del Fondo) sarà disponibile in base ai criteri utilizzati per l'erogazione del contributo ordinario annuale destinato dalla Camera di Commercio per favorire l'accesso al credito delle imprese provinciali tramite il sistema dei Confidi, così come applicati con deliberazione n. 10 del 22 gennaio 2010.

Alle date del 30/04/2010, 30/06/2010 e 31/10/2010 i Confidi dovranno rendicontare alla Camera di Commercio e alla Provincia di Parma lo stato delle operazioni ammesse alla controgaranzia, così come dovranno immediatamente segnalare alla stessa Camera l'eventuale esaurimento della quota a disposizione. La segnalazione dovrà essere fatta in tempo utile per la convocazione del Comitato tecnico e l'assunzione da parte dello stesso delle relative determinazioni in merito secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Articolo 8 – Istruttoria

I Consorzi fidi firmatari sono responsabili della conformità delle domande alle finalità dell'intervento straordinario previsto dalla presente Convenzione. A tal fine

¹ Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia ai fini dei sopra indicati orientamenti, la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando non sia in grado, con le proprie risorse o con quelle che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

provvedono all'istruttoria delle richieste pervenute e raccolgono la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 e, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti previsti dal regime "de minimis", la sussistenza della compatibilità di cui all'art. 6.

La Camera di Commercio, con i suoi Uffici, si impegna a collaborare con i Consorzi Fidi al fine di agevolare l'istruttoria di cui sopra con riferimento alla verifica dei dati contenuti negli archivi camerali.

I Consorzi Fidi, a loro volta, si impegnano a promuovere, nei confronti delle imprese consorziate, lo strumento agevolativo oggetto della presente Convenzione, dando ampia evidenza, nell'ambito delle azioni di informazione al pubblico, nonché nella stessa modulistica predisposta per la presentazione delle domande, all'intervento della Camera di Commercio e della Provincia di Parma. La Camera di Commercio e la Provincia di Parma si riservano altresì di mettere in atto, con la collaborazione dei Confidi, tutte le azioni di comunicazione che si rendessero opportune per la massima diffusione tra le imprese provinciali della presente Convenzione.

Articolo 9 – Comitato Tecnico

Al fine di gestire e monitorare l'utilizzo del Fondo, è istituito un Comitato Tecnico, composto da un rappresentante della Camera di Commercio, da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante di ciascuno dei Confidi firmatari della Convenzione.

Il rappresentante della Camera di Commercio sarà designato dal Segretario Generale dell'ente con propria determinazione; i rappresentanti di ciascun Confidi saranno designati dai presidenti ovvero da componenti dell'organo amministrativo muniti di poteri di rappresentanza. I rappresentanti degli altri enti pubblici eventualmente aderenti saranno designati dai rispettivi organi competenti.

Camera di Commercio e Confidi firmatari si impegnano a formalizzare le designazioni entro quindici giorni dalla stipula della presente convenzione. Gli altri enti pubblici eventualmente aderenti formalizzeranno la designazione entro quindici giorni dalla adesione stessa.

Il Comitato tecnico si riunisce presso la sede della Camera di Commercio e si dota quanto prima di apposito regolamento riguardante le specifiche modalità che i Consorzi fidi dovranno seguire per ottenere il reintegro - da parte di Camera di Commercio e Provincia - delle eventuali perdite subite a seguito dell'escussione delle garanzie rilasciate sulla base della presente Convenzione.

Trascorsi 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione, ovvero nel minor termine ritenuto necessario, tenuto conto delle rendicontazioni prodotte dai Confidi, il Comitato tecnico si riunirà per valutare l'effettivo utilizzo da parte dei Consorzi fidi delle quote del Fondo messe a disposizione secondo i criteri di cui all'art. 7 e potrà disporre la redistribuzione delle quote non impiegate in funzione delle effettive esigenze di operatività.

Il Comitato Tecnico, spirato i termine per la presentazione delle domande, verifica l'entità delle garanzie rilasciate dai Confidi in applicazione della presente Convenzione. Sulla base di tale verifica viene individuata definitivamente la quota

del Fondo di pertinenza di ciascun Confidi che potrà essere utilizzata nei casi di insolvenza che si verificheranno nell'arco di durata dei finanziamenti garantiti. In caso di insolvenza da parte delle imprese la Camera di Commercio e la Provincia di Parma rifonderanno i Confidi nei limiti previsti dalla presente Convenzione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 10 - Controlli

La Camera di Commercio e la Provincia si riservano la possibilità di attivare in proprio opportuni controlli, anche a campione, diretti a verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 11 - Rapporti con gli Istituti di credito

I firmatari si impegnano a promuovere l'applicazione da parte degli Istituti di credito di un tasso di interesse e di condizioni accessorie particolarmente vantaggiosi per tutte le imprese che faranno richiesta di finanziamenti a valere sulla presente Convenzione.

Camera di Commercio, I.A.A. di Parma

Il Presidente
Andrea Zanlari

Provincia di Parma

Il Presidente
Vincenzo Bernazzoli

Agrifidi Parma, Cooperativa Agricola di Garanzia

Il Presidente
Lodovico Bertoli

Cofiter

Il Presidente
Ottavio Righini

Cooperfidi Italia soc. coop

Il Legale Rappresentante
Mauro Gori Delega al Referente Territoriale E.R.
Francesco Maccione

Cooperativa di Garanzia fra Commercianti

Il Presidente
Marco Zilioli

FIDINDUSTRIA E.R. Soc. Coop.

Il Consigliere Delegato
Sonia Cantarelli

Unifidi S.c.a.r.l.

il Consigliere
Alberto Bertoli

Unionfidi S.c.a.r.l.

Il Presidente
Carlo Calestani

Parma, 15 marzo 2010